

SENATO DELLA REPUBBLICA

IX LEGISLATURA

(N. 1677-A)

RELAZIONE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(RELATORE GARIBALDI)

Comunicata alla Presidenza il 23 ottobre 1986

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Norme concernenti i limiti d'altezza per la partecipazione ai concorsi pubblici

d'iniziativa dei deputati COLOMBINI, BOTTARI, GRANATI CARUSO, PEDRAZZI CIPOLLA, AMADEI FERRETTI, BADESI POLVERINI, BELARDI MERLO, BIANCHI BERETTA, BOCHICCHIO SCHELOTTO, BONETTI MATTINZOLI, BOSELLI, BOSI MARAMOTTI, CALVANESE, CAPECCHI PALLINI, CECI BONIFAZI, COCCO, COMINATO, DIGNANI GRIMALDI, FABBRI SERONI, FAGNI, FILIPPINI, FRACCHIA, FRANCESE, GELLI, GIOVAGNOLI SPOSETTI, LANFRANCHI CORDIOLI, LODA, LODI FAUSTINI FUSTINI, MACIS, MAINARDI FAVA, MIGLIASSO, MINOZZI, MONTANARI FORNARI, PALMINI LATTANZI, SCARAMUCCI GUAITINI, TREBBI e UMIDI SALA

(V. Stampato Camera n. 1134)

approvato dalla I Commissione permanente (Affari costituzionali - Organizzazione dello Stato - Regioni - Disciplina generale del rapporto di pubblico impiego) della Camera dei deputati nella seduta del 5 febbraio 1986

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza l'11 febbraio 1986

ONOREVOLI SENATORI — Questa « storia » (sembra proprio tale!) ha le sue radici nell'articolo 4 del regolamento per il personale civile di ruolo degli istituti di prevenzione e pena, approvato con regio decreto n. 2041 del 1940 (che, al secondo comma, fissa i requisiti di ammissione ai concorsi come segue: « Gli aspiranti ai concorsi devono avere una statura non inferiore a metri 1,60, appartenere alla razza ariana, e, a seconda dell'età, essere iscritti al PNF o alla GIL ») e nella vicenda di A.C., vincitrice di un concorso per coadiutore nell'amministrazione penitenziaria, dichiarata decaduta dal diritto alla nomina perchè priva del requisito della statura di metri 1,60, stabilito al citato articolo 4.

Delle tre condizioni di cui sopra, due, l'iscrizione al fascio e la appartenenza alla razza ariana, sono state rimosse per effetto, rispettivamente, del regio decreto-legge n. 704 del 1943 e del regio decreto-legge n. 25 del 1944; il terzo requisito è stato sempre ritenuto vigente, nonostante l'entrata in vigore della Costituzione repubblicana che (articolo 3) non consente la sopravvivenza nell'ordinamento di norme discriminatorie come quella che prescrive una determinata altezza minima non funzionale a ben individuate, specifiche esigenze di servizio.

Il caso concreto si è risolto, a suo tempo, per iniziativa del Ministro competente il quale, aderendo ad un articolato e motivato parere dell'Avvocatura generale dello Stato, provvedeva alla nomina di A.C. a coadiutore nell'amministrazione penitenziaria. È rimasta tuttavia l'esigenza di definire con chiarezza la materia soprattutto in riferimento a situazioni, che invero non possono essere numerose, di oggettiva esigenza funzionale; ovviamente non predeterminabili nella legge perchè da valutare in sede tecnica nei limiti di una deroga alla regola generale che non può porre il requisito della statura come condizione per l'accesso agli impieghi pubblici.

Infatti tra i requisiti generali per l'ammissione agli impieghi pubblici (fatta eccezione per particolari attività o funzioni la cui specificità risulta peraltro delineata da norme particolari — si pensi ad esempio ai piloti civili, agli addetti al controllo del volo, ai vigili del fuoco, eccetera — e verificata in ragione della delicatezza dei rispettivi compiti) non può, in linea di principio, stante la norma di cui all'articolo 3 della Costituzione, essere ricompresa la statura. Infatti, la nozione di sana e robusta costituzione è concetto medico-legale di soggettiva interpretazione, tutt'affatto che rigoroso e concretamente affidabile; di esso si chiede la certificazione al momento di prendere servizio e, per quanto possa essere significativa sul piano dell'idoneità psico-fisica a quel determinato impiego pubblico detto requisito non può avere altro obiettivo che stabilire come lo Stato, l'ente pubblico, quale che sia, ha contratto un rapporto d'impiego con un soggetto sano e avente le caratteristiche per restare tale; non già con persona la quale, o perchè minata nella salute ovvero portatrice di malattie latenti, una volta instaurato il rapporto di impiego, sia costretta ad abbandonarlo per ragioni di salute, caricando sul soggetto pubblico oneri impropri.

Ciò detto, il disegno di legge in esame si propone di chiarire definitivamente che l'altezza non costituisce motivo legittimo di discriminazione per la partecipazione ai concorsi pubblici (articolo 1).

L'articolo 2 demanda alla potestà regolamentare del Presidente del Consiglio (sentiti i Ministri interessati, le organizzazioni sindacali e la Commissione per la parità uomo-donna), la determinazione delle particolari mansioni e qualifiche per le quali si rende necessario definire un limite di altezza.

Conclusivamente, a nome della prima Commissione permanente, raccomando la definitiva approvazione del disegno di legge, nel testo trasmesso dall'altro ramo del Parlamento.

GARIBALDI, relatore

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

L'altezza delle persone non costituisce motivo alcuno di discriminazione per la partecipazione ai concorsi pubblici indetti dalle pubbliche amministrazioni, comprese quelle ad ordinamento autonomo, e dagli enti pubblici, salvo i casi previsti dall'articolo 2.

Art. 2.

Entro i successivi novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, il Presidente del Consiglio dei ministri può stabilire, con proprio decreto, sentiti i Ministri interessati, le organizzazioni sindacali più rappresentative e la Commissione nazionale per la realizzazione della parità tra uomo e donna istituita presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, le mansioni e qualifiche speciali per le quali è necessario definire un limite di altezza e la misura di detto limite.

Art. 3.

La presente legge entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.